



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Ufficio Reclutamento Personale Docente, Ricercatore e Atipici

Via Università 4, Modena

Tel.: 059/2057077 - 6451 - 7056 - 6072

email: ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Pubblicato su Albo on line di Ateneo

TESTO MODIFICATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 14 MAGGIO 2024.

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 240/2010 recante **“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”** e in particolare gli artt. 7, 18 e 24;

VISTO il decreto rettorale rep. nr. 1345/2022, Prot. n. 278520 del 14/11/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 19/04/2024;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14/05/2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È così modificato il **“Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all’art. 18, all’art. 24 e all’art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010”**:

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, dell’articolo 24 e dell’art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della legge 240/2010, dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e in coerenza con il codice etico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Articolo 2 – Richieste delle strutture

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. La richiesta del Dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Nella proposta del Dipartimento dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005;
 - b) chiamata in base all’esito di procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010;
 - c) chiamata in base all’esito di procedura valutativa di professori di II e I fascia già in servizio presso l’Ateneo ai sensi e con le modalità previste dell’articolo 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010, con l’indicazione degli standard qualitativi previsti dallo stesso articolo 24 comma 6 della suddetta Legge;
 - d) chiamata in base all’esito di procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge 240/2010;
4. La delibera del Dipartimento deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;

- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari e dell'ambito di ricerca coerente con la programmazione del Dipartimento;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico e l'eventuale impegno assistenziale;
- f) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3, nonché la relativa copertura finanziaria;

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo:

- g) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- h) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio;
- i) eventuale previsione di una prova didattica per i candidati non già appartenenti ai ruoli universitari.

Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera d) del presente articolo:

- a) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
- b) eventuali ulteriori criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- c) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura;
- d) ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile.

- 5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale.
- 6. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa; a tal fine il Consiglio di Amministrazione può stabilire le procedure che, mediante apposito avviso di selezione, debbono essere destinate esclusivamente a candidati esterni.

TITOLO I^A

COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 3 – Procedure selettive

- 1. La procedura selettiva è avviata, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione, con la pubblicazione di un bando, emanato con decreto rettorale, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- 2. Il bando deve contenere:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la struttura richiedente;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno Didattico e scientifico e assistenziale);
 - g) diritti e doveri nonché il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - i) i requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 18 comma 1 lettera b) per l'ammissione alla procedura;
 - i bis) l'eventuale richiesta della disponibilità del candidato selezionato a seguire un corso di metodologie didattiche predisposto dall'Ateneo;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) l'eventuale previsione di una prova didattica per i candidati non già appartenenti ai ruoli universitari.

Articolo 4 – Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, all'esito delle operazioni di sorteggio, sui nominativi proposti dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti interessati. La commissione è composta da tre membri effettivi e due membri supplenti.
2. Il Dipartimento che ha chiesto l'attivazione della procedura può designare un membro effettivo e un membro supplente e propone una rosa di candidati commissari pari almeno al doppio dei componenti da sorteggiare, adottando un criterio di rotazione. Il Dipartimento può, in alternativa, indicare solo una rosa dei componenti sorteggiabili.

Una commissione di Ateneo nominata dal Rettore effettua le operazioni di sorteggio con modalità che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura, all'esito delle quali viene redatto apposito verbale.

3. I componenti della commissione giudicatrice sono sorteggiati da una rosa di professori ordinari che appartengono al medesimo gruppo scientifico-disciplinare messo a concorso.

Almeno due dei componenti debbono essere esterni all'Ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare.

L'incarico di commissario in un concorso presso l'Ateneo è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i gruppi scientifico-disciplinari di ridotta consistenza numerica a livello nazionale.

Nell'indicazione dei nominativi dei commissari, ove possibile, viene rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001 e della raccomandazione comunitaria n. 251 del 11/3/2005.

4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
5. La commissione svolge i lavori in presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Articolo 5 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236 del 2 maggio 2011).
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Al termine dei lavori, la commissione individua una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Articolo 7 - Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito di Ateneo.
6. La nomina del candidato o dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali sono stati banditi i posti, è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

Articolo 8 – Chiamata del candidato selezionato

1. Dopo l'emanazione del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva, la formulazione della proposta di chiamata del candidato/a inserito/a nella rosa di idonei avviene, da parte del Dipartimento che ha richiesto la procedura, entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto in parola. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
1 bis. Nell'ambito della rosa degli idonei, ulteriori chiamate possono essere effettuate dal Dipartimento che ha proposto la procedura oppure da altri Dipartimenti interessati nel termine di 6 mesi decorrente dalla data di approvazione degli atti.
2. Il Dipartimento, qualora abbia deliberato con adeguata motivazione di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere, per la copertura del posto, l'indizione di nuove procedure di reclutamento.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di presa di servizio del candidato chiamato è effettuata sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e in relazione alle esigenze della programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed eventualmente, assistenziali.

La presa di servizio è effettuata con provvedimento rettorale.

Il soggetto chiamato può chiedere di afferire ad altro dipartimento diverso da quello che ha effettuato la chiamata trascorsi almeno tre anni di permanenza dalla presa di servizio nel dipartimento chiamante.

TITOLO II^

CHIAMATA IN BASE ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 legge 240/2010)

Articolo 9 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 5 (e 5 bis) il Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura dei posti di cui all'art. 2 del presente regolamento, nel terzo anno di contratto di cui all'art 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ovvero nel secondo anno di contratto, individua e sottopone a valutazione i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

1bis La valutazione, sulla base di apposita relazione prodotta dal ricercatore riguardante l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte nell'ambito del contratto di cui all' articolo 24, comma 3, lettera b, è effettuata da una commissione nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare, di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari indicati nella richiesta e si svolge in conformità ai criteri fissati con Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

2. Nei casi previsti dall'art. 24 comma 6 il Dipartimento, dopo l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di copertura dei posti di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua e sottopone a valutazione i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
3. Le procedure valutative di cui al comma 2 sono effettuate da una commissione, nominata dal dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, composta da tre professori di prima fascia appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nella richiesta. **Almeno due** dei componenti debbono essere esterni all'ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare.

3 bis. Con le medesime modalità e in conformità ai medesimi criteri di cui ai commi precedenti, contestualmente alla nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati due membri supplenti.

4. L'attività della commissione è approvata con delibera del consiglio di dipartimento.

5. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4 commi da 4 a 6 del presente regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6 comma 2.

6. Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001 e della raccomandazione comunitaria n. 251 del 11/3/2005, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

Articolo 10 – Chiamata del Candidato

1. All'esito della procedura, il dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione stabilisce la data di presa di servizio del candidato chiamato è effettuata sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e in relazione alle esigenze della programmazione delle attività didattiche, scientifiche ed eventualmente, assistenziali.

La presa di servizio è effettuata con provvedimento rettorale.

Il soggetto chiamato può chiedere di afferire ad altro dipartimento diverso da quello che ha effettuato la chiamata trascorsi almeno tre anni di permanenza dalla presa di servizio nel dipartimento chiamante.

TITOLO III[^]

COPERTURA MEDIANTE MOBILITA' PER CHIAMATA - ARTICOLO 7, COMMA 5 bis, ter e quater LEGGE

n. 240/2010

Articolo 11 – Attivazione della procedura e avviso di selezione

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, l'Ateneo può procedere alla chiamata di professori associati ed ordinari mediante procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo.

2. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato almeno sul sito internet istituzionale di Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui all'art. 12. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Ateneo.

L'avviso pubblico deve indicare specificamente:

- a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui al presente titolo, art. 12;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare;
- d) i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- e) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;
- f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- g) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Ateneo;
- h) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Articolo 12 – Requisiti di partecipazione

1. Alle procedure selettive di cui al presente Titolo possono partecipare:

- a) professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- b) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniera una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 01/09/2016, n. 662, e successivi aggiornamenti;
- c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli Enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art.1, commi 422 e seguenti della legge 27/12/2017, n. 205, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica;

2. I soggetti di cui al punto c) devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura.

3. Per le chiamate di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 30/12/2010, n. 240.

4. All'Ateneo spetta la competenza relativa all'accertamento del possesso di tali requisiti.

Articolo 13 – Commissione

1. La commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, che ricoprono il ruolo di professori di prima fascia, appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare di cui almeno uno deve appartenere ad uno dei Settori scientifico disciplinari eventualmente indicati nel bando. Almeno due dei componenti debbono essere esterni all'Ateneo, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, anche stranieri, attivi in ambito corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare.
3. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 4, commi da 4 a 6 del presente regolamento.

Articolo 14- Criteri di valutazione

La Commissione valuta la corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo secondo i seguenti criteri:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale;
- b) corrispondenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione indicate dal Dipartimento;
- c) coerenza e congruenza del profilo scientifico del candidato con la proposta progettuale, valutato sulla base del curriculum scientifico professionale.

Articolo 15 - Chiamata

La proposta di chiamata dell'idoneo, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

TITOLO IV^

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16 - Disciplina transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 10 della legge 240/2010, la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
2. Per il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato di ruolo e dei ricercatori continuano ad applicarsi le procedure previste dal "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, emanato con D.R. n. 0427 del 19/12/2006, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 164/2006", per le sole norme compatibili e che qui si intendono completamente richiamate.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Modena, 16/05/2024

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)
Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005